

COLLEGIO DI COORDINAMENTO

composto dai signori:

(CO) MASSERA	Presidente
(CO) MAUGERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(CO) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(CO) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(CO) MARINARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARIA ROSARIA MAUGERI

Seduta del 27/06/2018

FATTO

La controversia trae origine da asseriti ritardi dell'intermediario resistente nel compiere le operazioni necessarie ai fini della surroga di un mutuo ipotecario.

La parte ricorrente rappresentava quanto segue in merito allo svolgimento dei fatti. In data 12/10/2016, si recava presso un altro intermediario (di seguito, intermediario A) per avviare la procedura di portabilità di un mutuo concesso nel giugno 2015 dall'odierna resistente. Nei giorni successivi: *"non avendo avuto più alcuna informazione in merito alla procedura"*, sollecitava via email l'intermediario A, *"precisando che l'aumento dell'Eurirs avrebbe comportato un aumento del tasso di interesse"*.

Secondo la corrispondenza scambiata via email tra i due intermediari, il conteggio estintivo del primo mutuo era stato chiesto dall'intermediario A il 22/12/2016. L'intermediario resistente, ricevuta il 22/12/2016 la richiesta di surroga, inviava il conteggio de quo il 31/01/2017, vale a dire due giorni prima della stipula dell'atto di surroga (02/02/2017).

Secondo la ricorrente, *"la procedura si ... [era] conclusa, quindi, con un ritardo di circa due mesi e mezzo"*.

Il reclamo, con il quale si chiedeva all'intermediario surrogato il risarcimento del danno da ritardo nel perfezionamento dell'operazione di surroga ex art. 120-quater, comma 7, TUB, veniva riscontrato negativamente.



Nelle proprie controdeduzioni, l'intermediario resistente affermava che il 22/12/2016 l'intermediario A aveva comunicato l'intenzione della ricorrente di surrogare il suddetto mutuo entro il 15/01/2017. La comunicazione era stata riscontrata comunicando le modalità da seguire *“per concretizzare la surroga nei tempi desiderati”*. Solo il 30/01/2017 l'intermediario A aveva chiesto i conteggi di estinzione al 02/02/2017, *“concedendo alla banca [resistente] pochissimi giorni per fare avere quanto richiesto”*. Il 31/01/2017, l'intermediario resistente aveva riscontrato la richiesta del 30/01/2017. Il 02/02/2017 era stata perfezionata la surroga del mutuo.

Con riferimento alla richiesta di risarcimento ex art. 120-quater, TUB, l'intermediario resistente sosteneva che, avendo riscontrato la richiesta del 30/01/2017 dell'intermediario A in un solo giorno, *“si evince[va] per tabulas [che] alla scrivente non ...[potevano essere] imputabili ritardi di alcun tipo”*.

In merito al dies a quo del procedimento di surroga, la resistente riteneva che: (i) avrebbe dovuto esser selezionata la data del 30/01/2017, *“considerato che, tra l'altro, non ...[c'era] alcuna evidenza di avvio della procedura di colloquio interbancario”*; (ii) anche computando i giorni dal 22/12/2016 alla data della surroga, i giorni lavorativi trascorsi sarebbero stati solo 29.

La resistente riteneva inoltre che, anche qualora il dies a quo dovesse essere collocato in una data antecedente al 22/12/2016 e fossero effettivamente trascorsi i 30 giorni lavorativi, di cui all'art. 120-quater del TUB, il mero decorso del termine non sarebbe stato sufficiente a giustificare la responsabilità della banca surrogata. Infatti, la norma citata, dopo la novella del 2012, contiene l'inciso *“per cause dovute al finanziatore originario”*. Tale circostanza, secondo la resistente, *“indica in maniera inequivocabile la volontà di tenere esente da responsabilità l'istituto di credito che non abbia colpe nella procrastinazione della data designata per l'operazione”*.

Pertanto, secondo la resistente l'interpretazione della ricorrente *“andrebbe a ignorare completamente il recente intervento sopra citato, andando nuovamente a configurare quell'ipotesi di responsabilità oggettiva che il legislatore ha chiaramente tentato di scongiurare con l'integrazione apportata”*.

La resistente rilevava, a tal proposito, che la ricorrente non aveva prodotto documento alcuno dal quale potesse evincersi una sua responsabilità per l'asserito ritardo.

La parte ricorrente chiedeva, *“in virtù dell'art. 120-quater del D.lgs. n. 385/1993, il risarcimento nella misura dell'1% del valore del finanziamento, per ogni mese o frazione di mese di ritardo, per un totale di € 3.249,93, oltre il rimborso delle spese di procedura già sostenute”*.

L'intermediario chiedeva il rigetto del ricorso.

Il Collegio di Torino, in data 22.05.2018, esaminava la questione ritenendo che la disciplina applicabile fosse quella contenuta nel comma 7 dell'art. 120-quater del TUB *“Surrogazione nei contratti di finanziamento. Portabilità”*, secondo il quale:

“7. La surrogazione di cui al comma 1 deve perfezionarsi entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data in cui il cliente chiede al mutuante surrogato di acquisire dal finanziatore originario l'esatto importo del proprio debito residuo. Nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro il termine di trenta giorni lavorativi, per cause dovute al finanziatore originario, quest'ultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'1 per cento del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili”.



Il Collegio territoriale precisava che l'inciso "*per cause dovute al finanziatore originario*" era stato introdotto con l'art. 27-quinquies del DL n. 1/2012, conv. con modificazioni dalla legge n. 27/2012.

Il Collegio di Torino rilevava che, con riferimento all'interpretazione del suddetto comma 7, i Collegi territoriali avevano preso decisioni non uniformi relativamente a: (i) il valore da attribuire al nuovo inciso; (ii) il dies a quo per il computo dei trenta giorni lavorativi entro i quali la surrogazione si deve perfezionare; (iii) la necessità o meno di scomputare il dies a quo dal calcolo dei trenta giorni lavorativi; (iv) l'inserimento o meno del sabato fra i giorni lavorativi da conteggiare.

Il Collegio di Torino aveva, pertanto, deciso rimettere la decisione al Collegio di Coordinamento chiedendo allo stesso di pronunciarsi sui segnalati punti controversi.

DIRITTO

Il Collegio di Coordinamento, con riferimento al valore da attribuire al nuovo inciso "*per cause dovute al finanziatore originario*", ritiene che il legislatore del 2012 abbia voluto ancorare la responsabilità del finanziatore originario a una sua colpa esclusiva o concorrente. Ritiene, cioè, che l'inciso serva a precisare che il finanziatore originario sia chiamato a risarcire il cliente (in misura pari all'1 per cento del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo) solo quando il ritardo sia a lui imputabile, per averlo determinato o concorso a determinare. In quest'ultima ipotesi lo stesso potrà poi rivalersi sul mutuante surrogato.

La scelta del legislatore, sul piano della ripartizione del rischio, è ben comprensibile. Occorre, infatti, tener conto che è il cliente a scegliere il mutuante surrogato e che, pertanto, eventuali ritardi riconducibili esclusivamente a quest'ultimo non possono gravare su un soggetto del tutto estraneo a tale scelta.

Le cause di cui il finanziatore originario deve rispondere sono quelle riconducibili alla mancanza di diligenza che l'impresa bancaria è tenuta ad osservare nella conduzione dell'impresa. Il legislatore ritiene che trenta giorni lavorativi rappresentino il tempo massimo per adempiere all'obbligo da parte di un'impresa diligente. Considerata la natura di questa responsabilità, incombe al soggetto che deve adempiere all'obbligo la prova delle eventuali cause esimenti, tra cui, per l'appunto, il fatto esclusivamente imputabile alla banca cui si è rivolto il cliente per procedere alla surroga, vale a dire al mutuante surrogato.

Con riferimento al dies a quo, la norma è chiara nell'individuare nella "*data in cui il cliente chiede al mutuante surrogato di acquisire dal finanziatore originario l'esatto importo del proprio debito residuo*". Nel caso in specie, la prima data in cui sembra certo ci sia stata siffatta richiesta da parte del cliente è quella del 22/12/2016 (data in cui l'intermediario A ha comunicato al finanziatore originario l'intenzione della ricorrente di surrogare il mutuo).

Per quanto riguarda la questione relativa al se il dies a quo sia o no da scomputare dai trenta giorni lavorativi, questo Collegio, tenuto conto che l'art. 1187 c.c. stabilisce che "*Il termine fissato per l'adempimento delle obbligazioni è computato secondo le disposizioni dell'art. 2963*" e che il secondo comma di quest'ultimo articolo dispone che "*Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine (omissis)*", ritiene che il dies a quo debba essere scomputato dal calcolo dei trenta giorni lavorativi.

Con riferimento all'inserimento dei sabati nel computo dei giorni lavorativi il Collegio osserva che il Contratto nazionale dei bancari stabilisce che l'orario di lavoro settimanale



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

si svolge di norma dal lunedì al venerdì. In ragione di ciò il Collegio ritiene che i sabati non vadano conteggiati fra i giorni lavorativi.

Il Collegio di Coordinamento condivide la posizione dei Collegi territoriali che considerano il capitale residuo al trentesimo giorno lavorativo susseguente al dies a quo, data in cui scade il termine legale per la conclusione del procedimento di trasferimento.

Nel caso sottoposto all'attenzione di questo Collegio, per le ragioni sopra dette, il dies a quo è quello del 22/12/2016 e, il ritardo, pertanto, è di 28 giorni lavorativi.

Il Collegio, ritiene, pertanto, che il ricorso non possa essere accolto.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA